



REGOLAMENTO

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE,

CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINA DI: SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI TEMPI CONTRATTUALI,

MODIFICHE CONTRATTUALI, RISERVE E CONTENZIOSI

NELL'AMBITO DEI SETTORI SPECIALI

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Approvato
0	02/10/2018	Prima emissione	 D. Odorico	 G. Blarasin
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Sommario

Premessa alla rev. 00	3
Parte Prima – Contratti relativi a lavori	4
Capo 1 – Il Direttore dei Lavori (DL).....	4
Capo 2 – La contabilità dei lavori ed i documenti contabili	10
Capo 3 – Disciplina di cantiere: sospensione, ripresa e proroga dei lavori, sinistri, riserve, modifiche contrattuali, contenziosi	12
Parte seconda – Contratti relativi a servizi o forniture	16
Capo 1 – Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	16
Capo 2 – La contabilità dei lavori ed i documenti contabili	17
Capo 3 – Disciplina delle sospensioni, riprese, proroghe, varianti, riserve, modifiche contrattuali e contenziosi.....	18
Parte terza – Disciplina semplificata	20
Capo 1 – Ambito di applicazione e disciplina di lavori, servizi e forniture.....	20

Premessa alla rev. 00

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del procedimento (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni che può avvalersi, per il controllo delle attività, di un direttore dei lavori o di un direttore dell'esecuzione

Dal 30/05/2018 è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n° 49/2018, recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione". Questo provvedimento ha lo scopo di individuare le modalità e la tipologia di atti mediante i quali il direttore dei lavori deve effettuare le attività che gli sono affidate dall'art. 101, comma 3, del D.Lgs 50/2015 (d'ora in poi Codice dei Contratti oppure, semplicemente, Codice) nell'esecuzione e nella contabilità e dei lavori, servizi e forniture a Pubbliche Amministrazioni ⁽¹⁾ lasciando ampia attività regolatoria alla singola stazione appaltante in merito alla disciplina delle riserve e di altri aspetti legati all'esecuzione del contratto.

Detto decreto però contiene una serie di principi condivisibili ed applicabili all'organizzazione interna di HydroGEA che vengono pertanto declinati nel presente Regolamento (con le dovute modifiche del caso) che, diversamente, non verrebbero regolati.

¹ Detto articolo, per quanto previsto all'art. 114, comma 8, del Codice, NON si applica ai settori speciali (ai quali appartiene la presente stazione appaltante HydroGEA spa);

Parte Prima – Contratti relativi a lavori

Capo 1 – Il Direttore dei Lavori (DL)

1. Il Direttore dei lavori - Ambito di applicazione e compiti:

Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvarrà di un direttore dei lavori per l'attività di direzione e controllo dei lavori relativi a reti e impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato (settori speciali) nonché, ove previsto dalla legislazione vigente, di un coordinatore per la sicurezza e di un collaudatore in corso d'opera. Queste figure vengono individuate dalla presente stazione appaltante HydroGEA spa prima dell'inizio dei lavori su proposta del RUP. In caso di lavori, servizi e forniture ritenuti particolarmente importanti dalla stazione appaltante o dal RUP, è facoltà della stazione appaltante nominare un collaudatore tecnico-amministrativo oppure una commissione di collaudo tecnico-amministrativo. I lavori in oggetto sono quelli di: costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali realizzati da personale interno oppure appaltati a ditte esterne.

Il direttore dei lavori opererà, in piena autonomia e nei limiti delle rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge riguardanti le professioni intellettuali (in particolare, ad es., al R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 "Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto", al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 "Regolamento per la professione di geometra", al R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 "Regolamento per la professione di perito industriale"), dal D.Lgs 50/2016 per quanto attiene alla disciplina specifica dei c.d. "Settori speciali" nonché dagli artt. 2 e 3 del D.M. 7 marzo 2018, n° 49.

Le funzioni di RUP, Progettista e Direttore dei Lavori non possono coincidere nei casi previsti dal Codice.

Il direttore dei lavori, di concerto con il RUP, potrà avvalersi di un ufficio di direzione dei lavori composto da direttori operativi e ispettori di cantiere.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, in particolare:

- a) ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori;
- b) interloquisce con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- c) ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, di quanto previsto contrattualmente.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori ed al RUP. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori ed al RUP. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

2. Attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

Qualora i lavori di cui sopra rientrassero nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il responsabile dei lavori (di regola il RUP), prima dell'affidamento dei lavori, designa un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori che potrà anche coincidere con il direttore dei lavori, qualora la normativa lo consenta. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Se l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori viene affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza opera in piena autonomia secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, in particolare sospendendo le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, ma è tenuto comunque a coordinarsi con il direttore dei lavori.

3. Attività di Collaudatore in corso d'opera:

Qualora i lavori di cui sopra rientrassero nell'ambito di applicazione della Parte II, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), la stazione appaltante, su proposta del RUP, designa un collaudatore in corso d'opera a un soggetto diverso dal direttore dei lavori e dal RUP. Il collaudatore opera in piena autonomia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. Attività di Direzione dei Lavori e controllo in fase di esecuzione dei lavori:

In linea generale, il RUP impartisce al direttore dei lavori le istruzioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori stessi. Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio che secondo il direttore dei lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso direttore dei lavori deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso. Soltanto se il RUP conferma la propria posizione, il direttore dei lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute. Il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e ispettori di cantiere, ove nominati, svolgerà, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- d) attestazione dello stato dei luoghi;
- e) consegna dei lavori;
- f) controllo dell'attività di cantiere;
- g) accettazione o rifiuto dei materiali forniti dall'esecutore;
- h) verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore;
- i) controllo amministrativo contabile;
- j) redazione dei certificati di chiusura dell'intervento;
- k) sospensione, ripresa e proroga dei lavori;
- l) gestione dei sinistri;
- m) gestione delle riserve dell'esecutore;
- n) gestione delle modifiche, variazioni e varianti contrattuali in corso d'opera

- o) adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori.

5. Attestazione dello stato dei luoghi:

Prima della consegna, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma precedente.

6. Consegna dei lavori:

Il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori con le modalità ed i tempi indicati dal RUP. In assenza di disposizioni il termine viene fissato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica con un preavviso di almeno 24 ore all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al tracciamento.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione (ove prevista), oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga oltre novanta giorni dalla data di stipula del contratto, per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'art. 5, commi 12 e 13, del DM 7 marzo 2018, n° 49. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite all'art. 5, comma 14, del DM 7 marzo 2018, n° 49.

È facoltà della stazione appaltante stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore nei casi in cui i tempi per l'indizione di una nuova gara d'appalto non risultassero compatibili con la programmazione degli interventi della stazione appaltante stessa.

Qualora, intervenuta la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) l'indicazione delle aree, dei locali e degli impianti messi a disposizione dell'esecutore stesso;
- c) la dichiarazione che lo stato attuale l'area su cui devono eseguirsi i lavori è tale da non impedire l'avvio e/o la prosecuzione dei lavori.

È facoltà del direttore dei lavori, in relazione alla natura dei lavori da eseguire e/o nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, provvedere alla consegna parziale dei lavori; in questo caso l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori mentre i termini contrattuali dovranno essere ricalcolati in proporzione all'entità dei lavori ancora da eseguire.

Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Nel caso in cui siano riscontrate significative differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze

riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale con le modalità previste al comma 15 del DM 7 marzo 2018, n° 49.

7. Controllo dell'attività di cantiere:

Il direttore dei lavori è tenuto a controllare l'andamento del cantiere, in particolare:

- a) presenta periodicamente al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;
- b) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione come meglio indicato di seguito;
- c) comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori,
- d) impartisce all'esecutore ordini di servizio contenenti disposizioni di dettaglio in merito alla realizzazione dei lavori comunicando, se del caso, eventuali conseguenze dovute all'inosservanza dell'ordine di servizio stesso;
- e) redige verbali di accertamento di fatti (ad es. verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori), verbali di esperimento di prove o di altro tipo (ad es. verbale di consistenza, verbale di accettazione o rifiuto materiali, verbale di inosservanza alle disposizioni, ecc.);
- f) redige relazioni (ad es. relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice - quando viene accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e formulando le contestazioni degli addebiti all'appaltatore); relazione riservata ai sensi dell'art. 205, comma 3, e art. 206 del Codice - in caso di iscrizione di riserve tali da far variare l'importo di contratto tra il 5% e il 15% ai fini dell'esperimento di un accordo bonario);
- g) redige certificati (ad es. certificato di ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione);
- h) controlla il Piano della Qualità di commessa (PdQ), redatto possibilmente in accordo alla norma UNI ISO 10005:2007 (Sistemi di gestione per la qualità - Linee guida per i piani della Qualità), che definisce come il sistema di qualità aziendale dell'esecutore si applica operativamente alla commessa, integrandosi con il progetto alla base dell'appalto e con gli altri documenti che normalmente l'esecutore redige.

8. Accettazione dei materiali:

Il direttore dei lavori accetta o rifiuta i materiali forniti dall'esecutore secondo quanto previsto all'art. 6 del DM 7 marzo 2018, n° 49, ed esegue, oltre a quelli che può disporre autonomamente, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

9. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore:

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni secondo quanto previsto all'art. 7 del DM 7 marzo 2018, n° 49:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate dalla stazione appaltante, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice;
- e) in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

Il direttore dei lavori svolge inoltre le seguenti attività di controllo:

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;
- c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 12;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

10. Attività di controllo amministrativo contabile:

Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

11. Ultimazione dei lavori:

Il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il Certificato di Ultimazione dei Lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine, di regola non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Per i lavori oggetto del presente Regolamento l'atto formale di collaudo amministrativo sarà sostituito da un Certificato di Regolare Esecuzione che dovrà essere emesso, a cura del direttore dei lavori, in corrispondenza all'emissione della liquidazione finale. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile. Prima della effettiva presa in gestione da parte di HydroGEA di quanto realizzato, in sede di collaudo statico o tecnico-amministrativo, il direttore dei lavori:

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- d) sovrintende al collaudo idraulico delle opere e si farà consegnare dall'esecutore la seguente documentazione:
 - per reti di acquedotto:
 - disco diagrammatico di collaudo positivo della rete dell'acquedotto, provata per 24 ore a 10 atm, adeguatamente firmato, per presa visione, anche da un tecnico HydroGEA (N.B. dovrà essere fornita ad HydroGEA anche la [copia del certificato di taratura del manometro utilizzato](#), che andrà allegato alla contabilità di commessa, e degli altri principali strumenti di misura);
 - [certificato di potabilità dell'acqua relativo alla nuova rete idrica rilasciato da un laboratorio terzo certificato ACCREDIA](#),
 - per reti fognarie:
 - videoispezione di tutta la rete fognaria, compresi gli allacciamenti, alla presenza di un tecnico HydroGEA, con la consegna finale del DVD;
 - prova di tenuta e scorrimento della rete fognaria, con la consegna del Verbale adeguatamente firmato, per presa visione, anche da un tecnico HydroGEA;
 - disco diagrammatico di collaudo positivo della rete premente delle stazioni di sollevamento, provata per 24 ore ad una pressione pari ad almeno 1,5 volte quella di esercizio, firmato, per presa visione, anche da un tecnico HydroGEA;
 - per tutte le reti e per le apparecchiature elettromeccaniche:
 - disegni "as built" di quanto realizzato con il rilievo di tutti gli organi di manovra e dei pozzetti in formato DWG e PDF;
 - certificazioni di qualità e manuali del materiale installato;
 - schemi elettrici e disegni dei quadri "as built";
 - certificazioni di qualità e manuali del materiale installato;
 - software sorgente del PLC, password di accesso, ecc.
 - per i fabbricati ed i manufatti in c.a. o carpenteria metallica:
 - disegni "as built" di quanto realizzato in formato DWG e PDF;
 - risultati delle prove di accettazione dei materiali;
 - schede tecniche dei materiali utilizzati.

Capo 2 – La contabilità dei lavori ed i documenti contabili

12. Contabilità dei lavori:

La contabilità dei lavori potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente concordati con il RUP.

Qualora l'appalto comprendesse lavori da tenere distinti in quanto facenti capo a fonti diverse di finanziamento oppure fosse relativa a contratti pluriannuali, la contabilità, inclusi i certificati di pagamento, comprenderà tutti i lavori e verrà effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, il tutto in accordo a quanto previsto agli artt. 13 e 14 del DM 7 marzo 2018, n° 49. Le fatture devono essere analogamente distinte, anche se emesse alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

13. I documenti contabili:

Prima dell'inizio dei lavori il direttore dei lavori, di concerto con il RUP, sulla base dell'importanza dell'opera da eseguire, identifica quali dei seguenti documenti contabili debba essere predisposto e tenuto dal direttore dei lavori stesso o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se delegati:

- a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:
 - 1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;
 - 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;
 - 3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;
 - 4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
 - 5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
 - 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
 - 7) le relazioni indirizzate al RUP;
 - 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
 - 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
- c) le liste settimanali delle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché delle provviste somministrate dall'esecutore. Esse possono essere annotate anche da un assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte nell'apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza;

- d) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;
- e) il sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità;
- f) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
- g) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. Al presente conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
1. il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
 2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
 3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 5. gli ordini di servizio impartiti;
 6. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
 7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 8. gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
 9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 10. le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP;

11. gli atti contabili redatti;
12. tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare la conclusione dell'intervento.

In assenza di indicazioni da parte del RUP dovrà essere obbligatoriamente predisposto almeno il conto finale dei lavori affinché il RUP possa predisporre il certificato di pagamento.

Il direttore dei lavori conferma o rettifica, aggiungendo le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Capo 3 – Disciplina di cantiere: sospensione, ripresa e proroga dei lavori, sinistri, riserve, modifiche contrattuali, contenziosi

14. Sospensione, ripresa e proroga dei lavori:

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni lavorativi dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione o ritardo nei finanziamenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a dodici mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione secondo quanto previsto all'art. 10, comma 4, del DM 7 marzo 2018, n° 49 e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità, qualora previsto.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei lavori. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità

qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante o all'esecutore, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle indicate in precedenza, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri indicati di seguito:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 231/2002 computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

In caso di sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

15. Gestione dei sinistri:

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Non saranno considerati come danni di forza maggiore: gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e dei condotti, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

16. Riserve:

Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto. In assenza di indicazioni, le riserve (che non verranno prese in esame per quegli importi complessivamente superiori al quindici per cento dell'importo contrattuale o altra percentuale di legge come oggi indicata all'art. 205 del D.Lgs 50/2016) sono da ritenersi iscritte anche (dove non vi sia contabilità o verbale formalizzato) mediante invio di PEC o raccomandata R.R. che pervenga nei seguenti termini che sono in ogni caso applicabili anche in deroga al D.Lgs 50/2016:

- a) nel caso di lettera di consegna lavori (LCL): entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione di ciascuna lettera, per qualsiasi problematica dovesse insorgere.
- b) in ogni altro caso di contabilizzazioni e/o conoscenza di eventi che incidano sull'andamento dell'appalto (ad esempio sospensioni e riprese lavori) o sulla contabilizzazione dei lavori: entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla formale e definitiva conoscenza dell'importo contabilizzato e/o dalla formalizzazione dell'evento.

Laddove non sia possibile, per l'impresa, formalizzare una riserva per la mancanza di dati contabili effettivamente valutabili, questa potrà essere formalizzata anche alla fine dei lavori entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla formale e definitiva conoscenza della contabilizzazione. In ogni caso la riserva, nei termini di cui sopra, dovrà essere immediatamente esplicitata, quantificata e formulata in modo specifico, indicando con precisione le ragioni sulle quali si fonda e senza che vi siano termini ulteriori per qualsiasi altra indicazione, in considerazione dell'urgenza connaturata ai lavori. Ciò anche nel caso di riserve rispetto le quali non sia possibile un'effettiva quantificazione ed indicando, in tali casi, le specifiche ragioni di tali impossibilità e/o ogni altro elemento utile, integrando poi la riserva con l'effettiva quantificazione quando ciò sia possibile. Ogni riserva che non fosse stata risolta con apposito accordo bonario nel corso dei lavori (accordo bonario che verrà attivato quando la sin-gola riserva o la sommatoria di più riserve sia compresa tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale), dovrà essere espressamente confermata all'atto di ciascuna successiva verifica dell'importo liquidato per ciascun Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) successivo e ciò nel medesimo termine di 5 giorni. Inoltre tutte le riserve dovranno essere confermate in sede di liquidazione del SAL finale e non rinunciate nella dichiarazione di ultimazione appalto. Tutte le riserve non iscritte secondo le formalità sopra indicate e non confermate oppure rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell'appalto si intenderanno definitivamente abbandonate e rinunciate. Sulle riserve non definite con accordo bonario o con transazione o con qualsiasi altro accordo intervenuto nel corso dei lavori o successivamente, e che non siano state espressamente rinunciate nella dichiarazione di ultimazione dell'appalto, si esprimerà entro trenta giorni dall'ultimazione di tutti lavori in appalto il soggetto deputato a formalizzare successivamente il Certificato di Regolare Esecuzione e le sue definitive determinazioni verranno previamente sottoposte alla stazione appaltante e poi formalmente comunicate all'impresa via PEC o raccomandata R.R., la quale avrà 60 giorni dalla ricezione della predetta determinazione, a pena la decadenza, per adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. L'impresa prende espressamente atto che la mancata proposizione dell'azione in giudizio entro il predetto termine comporterà il venir meno di ogni suo diritto.

17. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali in corso d'opera:

Eventuali modifiche, variazioni e varianti contrattuali in corso d'opera possono essere introdotte da:

- a) HydroGEA spa, tramite il RUP o suo delegato;
- b) direttore dei lavori;
- c) esecutore dei lavori,

Le variazioni sono ammesse nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016, nello specifico:

- a) HydroGEA si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti, aggiunte o diminuzioni nelle lavorazioni che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente capitolato;
- b) il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
- c) l'esecutore ha la facoltà di introdurre, a propria cura, le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto definitivo/esecutivo approvato da HydroGEA e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti. In questo caso le varianti in corso d'opera vengono comunicate ad HydroGEA la quale può, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e le prescrizioni di altre Autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze Autorità competenti delle eventuali varianti è a carico dell'esecutore.

In caso di modifiche al progetto non autorizzate il direttore dei lavori fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice (aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto) l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

18. Gestione dei contenziosi con l'esecutore:

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia l'eventuale riserva iscritta su atti contabili e/o verbali. Eventuali controversie saranno risolte fra le parti applicando l'art. 205 del D.Lgs 50/2016 (accordo bonario). Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo del 5 per cento, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte sulla base della relazione fornita dal direttore dei lavori. Della procedura di accordo bonario verrà in ogni caso redatto verbale, anche in caso di mancato raggiungimento di accordo. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. In ogni caso risulta applicabile l'art. 208 del D.Lgs 50/2016 in materia di transazione nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, mentre non si applica l'art. 209 del D.Lgs 50/2016 (arbitrato). Qualora la controversia sfociasse in un ricorso giurisdizionale il foro competente è quello di Pordenone.

Parte seconda – Contratti relativi a servizi o forniture

Capo 1 – Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

19. Il direttore dell'esecuzione – Funzioni e compiti:

L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice.

Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis, e dell'articolo 111, comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli seguenti.

20. Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo:

Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 29.

Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

21. L'attività di controllo:

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice. Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

22. Avvio dell'esecuzione del contratto:

Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia

indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

23. Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore:

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

24. Il controllo amministrativo-contabile:

Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

25. Funzioni e compiti del DEC al termine dell'esecuzione del contratto:

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Capo 2 – La contabilità dei lavori ed i documenti contabili

26. Contabilità dei lavori:

La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere preventivamente concordati con il RUP.

Qualora l'appalto comprenda servizi o forniture da tenere distinti in quanto facenti capo a fonti diverse di finanziamento oppure relativi a contratti pluriannuali, la contabilità, incluso le fatture, verrà effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici.

27. I documenti contabili:

Prima dell'inizio dei lavori il direttore dell'esecuzione, di concerto con il RUP, sulla base dell'importanza dell'opera da eseguire, identifica, in analogia a quanto previsto all'art. 13 del presente Regolamento, la documentazione contabile che deve essere predisposta e tenuta dal DEC stesso.

In assenza di prescrizioni il DEC dovrà vistare i soli Documenti di Trasporto (DDT) e le fatture ricevute dai fornitori per attestarne la regolare esecuzione.

Capo 3 – Disciplina delle sospensioni, riprese, proroghe, varianti, riserve, modifiche contrattuali e contenziosi

28. Sospensione, ripresa e proroga dell'esecuzione:

Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare l'esecuzione del contratto nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC.

29. Contestazioni e riserve:

Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina riportata nel contratto, nel capitolato d'appalto, nel disciplinare di gara o nel documento di offerta.

In assenza di indicazioni varrà, ove pertinente, la disciplina prevista all'art. 16 del presente Regolamento.

30. Modifiche, variazioni e varianti contrattuali:

Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.

Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

31. Gestione dei sinistri:

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.

Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.


Parte terza – Disciplina semplificata

Capo 1 – Ambito di applicazione e disciplina di lavori, servizi e forniture

32. Lavori/servizi/forniture fino a € 150.000,00:

Trattandosi di lavori di limitato importo, gli artt. 4÷7 e 9÷18 verranno applicati solo su richiesta del RUP o del Dirigente competente per materia o del Responsabile di servizio.

La contabilità dei lavori sarà di tipo semplificato, dovendo il DL/DEC vistare i soli Documenti di Trasporto (DDT) oppure i Rapportini di Lavoro e le fatture ricevute dai fornitori per attestarne la regolare esecuzione. Sarà cura del RUP prescrivere la redazione di ulteriore documentazione in considerazione della tipologia ed importanza del lavoro/servizio/fornitura.



A CURA UFFICIO ACQUISTI

CIG	n.a.
CUP	n.a.

RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO (RdA)

Richiedente:

Cognome e Nome:	ODORICO DANIELE	RUP: X Il richiedente	<input type="checkbox"/> Altro (specif.) _____
-----------------	-----------------	-----------------------	--

Servizio (vedere legenda):

ACQUEDOTTO <input type="checkbox"/> 0100 - Captazione <input type="checkbox"/> 0100 - Adduzione <input type="checkbox"/> 0100 - Potabilizzazione <input type="checkbox"/> 0100 - Distribuzione <input type="checkbox"/> 0100 - Misura dell'acquedotto <input type="checkbox"/> 0100 - Magazzino	DEPURAZIONE <input type="checkbox"/> 0200 - Trattamenti <input type="checkbox"/> 0200 - Magazzino <hr/> FOGNATURA <input type="checkbox"/> 0300 - Fognatura nera e mista <input type="checkbox"/> 0300 - Fognatura bianca <input type="checkbox"/> 0300 - Misura della fognatura <input type="checkbox"/> 0300 - Magazzino	ALTRE ATTIVITA' IDRICHE <input type="checkbox"/> 0400 - Att. idriche diverse <input type="checkbox"/> 0400 - Riscossione <hr/> ATTIVITA' NON IDRICHE <input type="checkbox"/> 0500 - Att. NON idriche diverse <hr/> FUNZIONI OPERATIVE CONDIVISE <input type="checkbox"/> 0700 - Servizi generali	SERVIZI COMUNI <input type="checkbox"/> 0600 - Amm. e finanza X 0600 - Approvvigionam. <input type="checkbox"/> 0600 - Trasporti e auto <input type="checkbox"/> 0600 - Informatica <input type="checkbox"/> 0600 - Ingegneria <input type="checkbox"/> 0600 - Organi legali/soc. <input type="checkbox"/> 0600 - Logistica/magazz. <input type="checkbox"/> 0600 - Personale e RU <input type="checkbox"/> 0600 - Ricerca, sviluppo <input type="checkbox"/> 0600 - Servizi vari <input type="checkbox"/> 0600 - Telecom
--	---	--	---

Richiesta per:

<input type="checkbox"/> Lavori	<input type="checkbox"/> Servizi	<input type="checkbox"/> Forniture
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Tipologia intervento:

<input type="checkbox"/> Manutenzione	<input type="checkbox"/> Magazzino	<input type="checkbox"/> Altro (specif.) _____
<input type="checkbox"/> Investimento: ID n° _____		Ripartizione: A _____ %; D _____ %; F _____ %

Fonte di finanziamento:

<input type="checkbox"/> Fondi propri	<input type="checkbox"/> FoNI	<input type="checkbox"/> Regione	<input type="checkbox"/> Altro (specif.) _____
---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--

Sito di intervento:

Comune di:	_____	Impianto:	_____
------------	-------	-----------	-------

Descrizione intervento:

Descrizione (e note):	REGOLAMENTO DL E DEC, CONTABILITA' LL.PP., DISCIPLINA DI CANTIERE - REV. 00		
Motivo della richiesta:	Gestione lavori, servizi e forniture		
Fornitore proposto:	n.a.		
Importo spesa:	n.a.	Preventivi allegati:	<input type="checkbox"/> Sì X No

Data richiesta: <u>02/10/2018</u>	Il richiedente: <u>[Firma]</u>	Si autorizza l'emissione del documento: il Direttore Generale <u>[Firma]</u>
--------------------------------------	-----------------------------------	--

HydroGEA spa

33170 Pordenone – Piazzetta del Portello, 5

Cap. Soc. 2.227.070,00 euro i.v. – c.f., p.i. e numero reg. imprese 01683140931

tel +39 0434 50 64 11 fax +39 0434 52 32 57 e-mail info@hydrogea-pn.it PEC hydro@pec.hydrogea-pn.it

www.hydrogea-pn.it